



COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)

UFFICIO TRIBUTI

Via Salimmo, 4 - 25056 Ponte di Legno (Bs)
Tel. 0364.92 98 10 - 11 - 12 Fax 0364.91658 c.f. 00649470176 p.i. 00574390985 uff.tributi@comune.pontedilegno.bs.it

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 maggio 2020.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Descrizione	IMU 100% Comune		Note
	ALIQ.	CODICE	
Abitazione principale (escluse cat. A01-A08-A09) + una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7	esente	-----	
Abitazione principale classificata nelle categorie A01-A08-A09 + una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7	2 ‰	3912	Detrazione di € 200,00
Unica unità immobiliare (escluse cat. A01-A08-A09) + 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza categoria C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta in Italia da cittadini iscritti all'AIRE pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (es. NO INPS). L. 160/19 art. 1 comma 754	azzerata	-----	
Unica unità immobiliare classificata nelle categorie A01-A08-A09 + 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta in Italia da cittadini iscritti all'AIRE pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (es. NO INPS). L. 160/19 art. 1 comma 754	2 ‰	3912	Nessuna detrazione
Unità immobiliare già destinata ad abitazione principale (escluse cat. A01-A08-A09) + 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta in Italia da anziano o disabile residente in casa di riposo a patto che non sia locata	esente	-----	
Unità immobiliare già destinata ad abitazione principale classificata nelle categorie A01-A08-A09 + 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta in Italia da anziano o disabile residente in casa di riposo a patto che non sia locata	2 ‰	3912	Detrazione di € 200,00
Ulteriori pertinenze della propria abitazione principale, nel limite massimo di 4 pertinenze indipendentemente dalla categoria catastale, considerando in tale limite il numero di pertinenze indicate ai punti precedenti	4,6 ‰	3918	Nessuna detrazione

FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO (utilizzati dal comodatario come abitazione principale)

Descrizione	IMU 100% Comune		Note
	ALIQ.	CODICE	
Abitazione (escluse cat. A01-A08-A09) concessa in uso gratuito ad un familiare entro il primo grado (genitori/figli) + 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza categoria C6 + una pertinenza di cat. C7 a condizione che: - sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; - il contribuente risieda nel comune di Ponte di Legno e - non possieda, oltre all'abitazione principale, altri appartamenti in tutto il territorio nazionale oltre a quello concesso in uso gratuito	4,6‰	3918	Riduzione della base imponibile del 50%
Ulteriori usi gratuiti di abitazioni (comprese quelle di categoria A01-A08-A09) e due pertinenze, indipendentemente dalla categoria catastale, a parenti in linea retta di primo grado (oltre quella del punto precedente) e di secondo grado	4,6 ‰	3918	Nessuna detrazione

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Descrizione	IMU 100% Comune		Note
	ALIQ.	CODICE	
- Case e appartamenti per vacanze (ai sensi art. 26 e 38 LR 27/2015) se sono rispettate le condizioni di cui al Regolamento regionale di attuazione n. 7/2016, con un minimo di tre unità abitative, con periodi di locazione di durata minima di 3 giorni e durata massima 30 giorni, con l'utilizzo di almeno di 5 periodi all'anno, con tenuta di apposito registro da trasmettere all'Ufficio Tributi entro il 31 marzo dell'anno successivo - Residenze con diritto di godimento parziale (multiproprietà)	5,4 ‰	3918	A questa tipologia di immobili, nell'anno 2019 risultava applicata la TASI che ora è confluita nell'IMU
- Case e appartamenti per vacanze per le quali sia sottoscritta convenzione ai sensi del nuovo P.G.T., con un minimo di tre unità abitative - Bed & Breakfast con almeno tre camere ed un bagno ad utilizzo esclusivo dell'attività - Unità immobiliari destinate ad attività di "Albergo diffuso"	4,6 ‰	3918	A questa tipologia di immobili, nell'anno 2019 non risultava applicata la TASI

ALIQUOTE APPLICABILI NEGLI ALTRI CASI

Cat.	Descrizione	Multipl.	IMU al comune		IMU allo stato	
			ALIQ.	CODICE	ALIQ.	CODICE
A 01	Abitazioni di tipo signorile	160	11,4 ‰	3918		
A 02	Abitazioni di tipo civile	160	11,4 ‰	3918		
A 03	Abitazioni di tipo economico	160	11,4 ‰	3918		
A 04	Abitazioni di tipo popolare	160	11,4 ‰	3918		
A 05	Abitazioni di tipo ultrapopolare	160	11,4 ‰	3918		
A 06	Abitazioni di tipo rurale	160	4,6 ‰	3918		
A 07	Abitazioni in villini	160	11,4 ‰	3918		
A 08	Abitazioni in ville	160	11,4 ‰	3918		
A 09	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	160	11,4 ‰	3918		
A 10	Uffici e studi privati	80	11,4 ‰	3918		
A 11	Abitazioni tipiche (rifugi di montagna, baite)	160	4,6 ‰	3918		
B 01	Collegi, convitti, ricoveri, caserme, conventi	140	4,6 ‰	3918		
B 02	Case di cura e ospedali	140	4,6 ‰	3918		
B 04	Uffici pubblici	140	4,6 ‰	3918		
C 01	Negozi e botteghe	55	4,6 ‰	3918		
C 02	Magazzini e locali di deposito	160	11,4 ‰	3918		
C 03	Laboratori e locali di deposito	140	4,6 ‰	3918		
C 06	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	160	11,4 ‰	3918		
D 01	Opifici	65	3,0 ‰	3930	7,6 ‰	3925
D 02	Alberghi e pensioni	65			7,6 ‰	3925
D 03	Teatri, cinematografi, sale per spettacoli	65			7,6 ‰	3925
D 04	Case di cura e ospedali	65			7,6 ‰	3925
D 05	Istituti di credito e di assicurazioni	80	3,0 ‰	3930	7,6 ‰	3925
D 06	Fabbricati e locali per servizi sportivi	65			7,6 ‰	3925
D 07	Fabbricati industriali strumentali	65			7,6 ‰	3925
D 08	Fabbricati commerciali strumentali	65			7,6 ‰	3925
D 10	Fabbricati rurali strumentali	65	azzerata			
-----	Aliquota ordinaria	---	11,4 ‰	3918		
-----	Aree edificabili	---	11,4 ‰	3916		
-----	Beni merce (L. 160/19 art. 1 comma 751)	---	0,8 ‰	3939		
-----	Fabbricati rurali strumentali diversi dalla cat. D10 con apposita annotazione di ruralità negli atti catastali	---	azzerata			

Ai fini del calcolo dell'IMU le rendite dei fabbricati risultanti in catasto vanno rivalutate del 5%.

Il valore imponibile delle aree edificabili è costituito dal valore venale in comune commercio delle stesse.

NOVITA' 2020

La **TASI** è stata **soppressa** dalla Legge 160/2019 con decorrenza 01/01/2020.

In caso di **cessione della proprietà** (o del diritto reale che comporta il pagamento dell'IMU) l'intero mese è a carico del soggetto che detiene la proprietà per più giorni nello stesso mese. Il giorno dell'acquisto si considera a carico del compratore e qualora i giorni di possesso risultino uguali a quelli del venditore, l'intero mese è carico del compratore.

L'**area fabbricabile** è considerata pertinenza del fabbricato solamente se risulta accatastata unitariamente al fabbricato stesso.

VERSAMENTI

ACCONTO

16/06/2020: si versa quanto è dovuto per il primo semestre 2020, calcolato con l'aliquota dell'anno precedente data dalla somma tra le aliquote IMU e TASI vigenti nel 2019.

SALDO

16/12/2020: totale dell'imposta dovuta in base alle aliquote deliberate dal Comune per il 2020, dedotto quanto versato in acconto.

L'imposta non è dovuta quando il totale annuo non supera € 5,00 per singolo contribuente e per anno d'imposta.

Il **codice ente** da indicare nel mod. F24 è **G844**.

ESENZIONI

Il costante evolversi della situazione pandemica ha portato il legislatore ad emanare una serie di disposizioni relative all'esenzione dal pagamento della prima e/o della seconda rata IMU 2020 che riassumiamo nella pagina seguente:

IMMOBILI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE ESENZIONI IMU 2020 DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19

Le esenzioni IMU (per le attività imprenditoriali) dettate dall'emergenza Coronavirus per l'anno 2020 sono previste nei seguenti decreti:

- [DL 34/2020](#) (Decreto Rilancio) all'art. 177: ha disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per il settore turistico relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) ed agli immobili ad uso agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, C.A.V, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i contribuenti ([DL 157/2020](#) - Decreto Ristori-quater, art. 8) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- [DL 104/2020](#) (Decreto Agosto) all'art. 78: conferma l'esenzione anche dal pagamento della seconda rata per gli immobili di cui al punto precedente individuati nell'art. 177 DL 34/2020. Inoltre dispone l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, a titolo esemplificativo, per gli immobili adibiti a cinematografi e teatri nonché discoteche e sale da ballo a condizione che i contribuenti ([DL 157/2020](#) - Decreto Ristori-quater, art. 8) siano anche gestori delle relative attività;
- [DL 137/2020](#) (Decreto Ristori) all'art. 9 che dispone l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2020 per immobili adibiti, ad esempio, alle attività di bar, gelaterie, ristoranti, gestione di impianti sportivi, con codici ATECO delle rispettive attività ricompresi nell'allegato 1 al DL 137/2020, a condizione che i contribuenti ([DL 157/2020](#) - Decreto Ristori-quater, art. 8) siano anche i gestori delle attività in essi esercitate;
- [DL 149/2020](#) (Decreto Ristori-bis) all'art. 5 dove sono previste ulteriori esenzioni per gli immobili siti nelle Zone Rosse. E' disposta infatti l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020, per esempio, per le attività relative a grandi magazzini, commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, commercio al dettaglio di elettrodomestici, di mobili per la casa, con codici ATECO ricompresi nell'allegato 2 al DL 149/2020, sempre a condizione che i contribuenti ([DL 157/2020](#) - Decreto Ristori-quater, art. 8) siano anche i gestori delle attività esercitate.

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DI TUTTE LE ESENZIONI

Il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti e deve essere gestore delle attività ivi esercitate (ad eccezione degli stabilimenti balneari e degli immobili in categoria D in uso ad imprese che operano nei settori fiere e manifestazioni).

REQUISITI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all'esercizio di attività individuate da specifici codici ATECO, indicati nell'allegato 1 del D.L. 137/2020 e nell'allegato 2 del D.L. 149/2020.

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (la cui scadenza è fissata per il 30/06/2021) nella quale vanno riportati i dati catastali degli immobili che hanno goduto dell'esenzione, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività esercitata nei locali oggetto dell'esenzione.

UFFICIO TRIBUTI